

Spett. le
Provincia di Vicenza (VI)
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net]

Spett. le
Comune di Monteviale
PEC: protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it
]

OGGETTO:

Prot.n. GE 2022/0030079) ditta - Sartorello Escavazioni S.r.l. progetto - impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Monteviale, Via Fontanelle n. 8.

Interferenza con elettrodotto a 220kV "DUGALE - VICENZA MONTEVIALE", cod. 22.273B1, in doppia terna con elettrodotto a 132kV "VI MONTEVIALE - ALTAVILLA ", cod. 23.824B1, tra i sostegni n. 219 e n. 220 in Comune di Monteviale (VI).

Invio Distanza di Prima Approssimazione (DPA)

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data 20.07.22, relativa alla richiesta di parere in merito alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi localizzazione, in Comune di Monteviale, in Via Fontanelle n. 8, ditta Sartorello Escavazioni S.r.l., Vi comunichiamo che l'area in parola è attraversata [dall' elettrodotto 220kV "DUGALE - VICENZA MONTEVIALE", cod. 22.273B1, in doppia terna con elettrodotto a 132kV "VI MONTEVIALE - ALTAVILLA ", cod. 23.824B1, tra i sostegni n. 219 e n. 220 in Comune di Monteviale (VI).

Precisiamo che la costruzione di fabbricati e/o manufatti in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra manufatti e conduttori elettrici, di seguito specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Per quanto attiene alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo evidenziamo che, "nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio", devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2). All'interno di dette fasce, infatti, non è consentita "alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore" (art. 4, comma 1, lett. h, legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"). Il D.P.C.M. 8/7/2003, attuativo della legge quadro, precisa (art. 6 comma 1) che "per la determinazione delle Fasce di Rispetto, si dovrà far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art.4 ed alla portata in corrente in servizio normale definita dalle CEI 11.60...".

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 (in G.U. del 05.07.2008) e relativi allegati, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, riportiamo in allegato le distanze di prima approssimazione (DPA) per il caso specifico.

Si informa inoltre che, la DPA, è stata determinata secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al già menzionato decreto, applicando la corrente di calcolo prevista al punto 3.1 della norma CEI 11-60 corretta del fattore 1,5 di cui al punto 3.3 comma 2 della medesima norma.

Si precisa che la presente NON costituisce parere di Terna.


Infatti, qualora le opere in progetto ricadano all'interno della DPA, invitiamo a trasmetterci il progetto definitivo che riporti, nelle planimetrie, nelle sezioni quotate e nei prospetti, sia l'inserimento dell'asse linea, che la DPA, nonché eventuali tavole comparative ed opere accessorie, al fine di effettuare le verifiche di compatibilità con la normativa sopra citata.

Informiamo che il nostro incaricato, geom. Gaetano Bugni (telefono 349.4423264 – e-mail gaetano.bugni@terna.it), è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Vi segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

In attesa di ricevere gli elaborati di cui sopra, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Dugale
Bassi ing. Cristiano Giovanni



[]

All.:

COMUNICAZIONE TERNA DELLE DISTANZE DI PRIMA APPROSSIMAZIONE.

Ns. Rif. 179 22 gb
22273 22824 Sartorello Prov. VI monteviale DPA
Copia a UIDUG

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.